



Ministero dell'Interno

*Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile
Comando Provinciale di Savona*



D.M. 16 marzo 2012

***coordinato con circ.1 del 24.04.2012
e Decreto 15 maggio 2012***

***Piano straordinario biennale,
adottato ai sensi dell'art. 15, comma 7 e 8, del dl 29.12.11,
n. 216, convertito, con modificazioni, dalla l. 24.2.12, n. 14,
adeguamento alle
disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive.***



Classificazione dell'attività ricettive secondo D.P.R. 151/11

Attività 66.1.A : Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto (*fino a 50 posti-letto*).

Attività 66.2.B : Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 50 posti-letto (*fino a 100 posti-letto*).

Attività 66.3.B : Strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.

Attività 66.4.C : Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 100 posti-letto.



Ministero dell'Interno

Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile
Comando Provinciale di Savona



REGOLE TECNICHE DI P. I. PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ RICETTIVE TURISTICO ALBERGHIERE

D.M. 9 APRILE 1994

D.M. 6 OTTOBRE 2003

Il testo riportato di seguito è stato redatto dalla Direzione centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica - Area prevenzione incendi - al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni modificate o integrate.

**TESTO COORDINATO DEL D.M. 9 APRILE 1994 CON IL D.M. 6 OTTOBRE 2003¹
(G.U. N. 239 DEL 14 OTTOBRE 2003)**

**APPROVAZIONE DELLA REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER LA
COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ RICETTIVE TURISTICO-
ALBERGHIERE**

IL MINISTERO DELL'INTERNO

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570;
Visti gli articoli 1 e 2 della legge 13 maggio 1961, n. 469;
Visto l'art. 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966;
Visto l'art. 3 della legge 18 luglio 1980, n. 406;
Visto l'art. 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217;

Vista la legge del 7 dicembre 1984, n. 818;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
Vista la raccomandazione del Consiglio delle Comunità Europee del 22 dicembre 1986 per la protezione antincendio degli alberghi già esistenti;

Rilevata la necessità di aggiornare i criteri tecnici di sicurezza contro i rischi di incendio e di panico in edifici destinati ad attività alberghiere attualmente in vigore;

Vista la regola tecnica elaborata dal Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Visto l'art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
Espletata la procedura di informazione prevista dalla legge 21 giugno 1986, n. 317;

DECRETA:

E' approvata la regola tecnica di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere, allegata al presente decreto.

Sono abrogate tutte le disposizioni tecniche attualmente in vigore in materia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 9 aprile 1994

Il Ministro: Mancino

¹Le modifiche ed integrazioni introdotte dal D.M. 6 ottobre 2003 sono riportate in carattere grassetto, colore rosso.



Ministero dell'Interno

Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile

Comando Provinciale di Savona



**QUALI SONO LE
STRUTTURE
RICETTIVE
ASSOGGETTE AL
RISPETTO DI QUESTE
REGOLE TECNICHE ?**



Ministero dell'Interno

*Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile
Comando Provinciale di Savona*



Le seguenti a prescindere dal numero di posti letto

- **a) alberghi;**
- **b) motel;**
- **c) villaggi-albergo;**
- **d) villaggi turistici;**
- **e) esercizi di affittacamere;**
- **f) case ed appartamenti per vacanze;**
- **g) alloggi agroturistici;**
- **h) ostelli per la gioventù;**
- **i) residenze turistico alberghiere;**
- **l) rifugi alpini.**

definite dall'art. 6 della legge n. 217 del 17 maggio 1983



Ministero dell'Interno

Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile

Comando Provinciale di Savona



CHI PUO' ACCEDERE AL PIANO



Ministero dell'Interno

*Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile
Comando Provinciale di Savona*



CAMPO DI APPLICAZIONE

Piano straordinario biennale concernente l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico - alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, che non abbiano completato l'adeguamento alle suddette disposizioni di prevenzione incendi.



Ministero dell'Interno

*Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile
Comando Provinciale di Savona*



CAMPO DI APPLICAZIONE

Per gli edifici ed i locali esistenti alla data di entrata in vigore del D.M. 9 aprile 1994 (g.u. n. 95 del 26.04.94), adibiti ad attività ricettive turistico – alberghiere, che sono stati nel tempo oggetto di rifacimento di oltre il 50% dei solai o di eventuali aumenti di volume, si applicano le disposizioni previste nello stesso decreto.

Nelle attività ricettive esistenti, oggetto di ampliamenti che comportano un aumento della capacità ricettiva, qualora il sistema di vie di esodo esistente sia compatibile con l'incremento di affollamento e con il nuovo assetto planovolumetrico dell'attività, può essere applicato il Titolo II – Parte II.



Esempio 1

- ***Struttura ricettiva su due piani con capacità pari a 30 posti letto alla data del 1.01.1993 priva di impianto idrico antincendio.***
- ***Ampliamento della capacità ricettiva con sopraelevazione di un piano (terzo) e numero posti letto pari a 50 in data 1.01.2000.***

In questo caso l'attività può non essere, ad oggi, dotata dell'impianto idrico ai primi due piani ed adeguata entro il 31.12.2013 ma deve, ad oggi, essere dotata dell'impianto idrico al terzo piano.



Esempio 2

- ***Struttura ricettiva su due piani con capacità pari a 20 posti letto alla data del 1.01.1993 priva di impianto idrico antincendio.***
- ***Ampliamento della capacità ricettiva con numero posti letto pari a 40 in data 1.01.2000.***

In questo caso l'attività deve, ad oggi, essere integralmente rispondente al Titolo II – Parte II del Decreto 9.04.94 e dotata di impianto idrico antincendio sull'intera attività.



Ministero dell'Interno

*Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile
Comando Provinciale di Savona*



***L'ammissione al piano
consente la prosecuzione
dell'esercizio dell'attività
ai soli fini antincendio.***



Ministero dell'Interno

*Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile
Comando Provinciale di Savona*



QUALI SONO LE CONDIZIONI PER POTER ACCEDERE AL PIANO



Ministero dell'Interno

*Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile
Comando Provinciale di Savona*



CONDIZIONI PER ESSERE AMMESSI AL PIANO

- ***L'ammissione al piano, fatto salvo quanto previsto all'art. 3, comma 5, e' consentita alle strutture ricettive, in possesso, alla data di entrata in vigore del presente decreto (29 aprile 2012), dei requisiti di sicurezza antincendio indicati all'art. 5. (vedi proroga)***



Ministero dell'Interno

*Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile
Comando Provinciale di Savona*



CONDIZIONI PER ESSERE AMMESSI AL PIANO

DECRETO 15 maggio 2012

- **Differimento di termini per la presentazione della domanda di ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio per le strutture ricettive turistico-alberghiere, con oltre venticinque posti letto.**



Ministero dell'Interno

*Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile
Comando Provinciale di Savona*



CONDIZIONI PER ESSERE AMMESSI AL PIANO

- 1. Il termine per la presentazione della domanda di ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994, previsto dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, e' differito al 31 ottobre 2012.
- **2. Il termine entro il quale le strutture ricettive di cui al comma 1 devono essere in possesso dei requisiti di sicurezza antincendi (in precedenza marzo 2012) e' differito al 31 ottobre 2012.**



Requisiti di sicurezza antincendio per l'accesso al piano straordinario

9 - IMPIANTI ELETTRICI

- ***Gli impianti elettrici devono essere realizzati a regola d'arte***
- ***I seguenti sistemi utenza devono disporre di impianti di sicurezza:***
- ***a) illuminazione;b) allarme;c) rivelazione;d) impianti di estinzione incendi;e) ascensori antincendio.***
- ***Il quadro elettrico generale deve essere ubicato in posizione facilmente accessibile, segnalata e protetta dall'incendio.***



Requisiti di sicurezza antincendio per l'accesso al piano straordinario

10 - SISTEMI DI ALLARME

- ***Gli edifici, o la parte di essi destinata ad attività ricettive, devono essere muniti di un sistema di allarme acustico in grado di avvertire gli ospiti e il personale presenti delle condizioni di pericolo in caso di incendio.***
- ***I dispositivi sonori devono avere caratteristiche e ubicazione tali da poter segnalare il pericolo a tutti gli occupanti del fabbricato o delle parti di esso coinvolte dall'incendio.***
- ***Il comando del funzionamento simultaneo dei dispositivi sonori deve essere posto in ambiente presidiato, sotto il continuo controllo del personale preposto;***



Requisiti di sicurezza antincendio per l'accesso al piano straordinario

11.2 - Estintori

- **Tutte le attività ricettive devono essere dotate di un adeguato numero di estintori portatili.**
- **Gli estintori devono essere distribuiti in modo uniforme nell'area da proteggere; è comunque**
- **necessario che almeno alcuni si trovino:**
 - **- in prossimità degli accessi;**
 - **- in vicinanza di aree di maggior pericolo.**
- **Gli estintori devono essere ubicati in posizione facilmente accessibile e visibile; appositi cartelli segnalatori devono facilitarne l'individuazione, anche a distanza. Gli estintori portatili devono essere installati in ragione di uno ogni 200 m² di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano.**



Requisiti di sicurezza antincendio per l'accesso al piano straordinario

12 - IMPIANTI DI RIVELAZIONE E SEGNALAZIONE DEGLI INCENDI

Nelle attività ricettive con capienza superiore a 100 posti letto deve essere prevista l'installazione di un impianto fisso di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi in grado di rivelare e segnalare a distanza un principio d'incendio che possa verificarsi nell'ambito dell'attività.

- Nei locali deposito, indipendentemente dal numero di posti letto, devono essere comunque installati tali impianti.***



Ministero dell'Interno

*Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile
Comando Provinciale di Savona*



Requisiti di sicurezza antincendio per l'accesso al piano straordinario

13 - SEGNALETICA DI SICUREZZA

- La segnaletica di sicurezza dovrà essere conforme al D.lvo 81/08. Inoltre, la posizione e la funzione degli spazi calmi dovrà essere adeguatamente segnalata.***



Ministero dell'Interno

*Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile
Comando Provinciale di Savona*



Requisiti di sicurezza antincendio per l'accesso al piano straordinario

14 - GESTIONE DELLA SICUREZZA

- *Il responsabile dell'attività deve provvedere affinché nel corso della gestione non vengano alterate le condizioni di sicurezza, ed in particolare che:*
- *- sui sistemi di vie di uscita non siano collocati ostacoli (depositi, mobili ecc.) che possano intralciare l'evacuazione delle persone riducendo la larghezza o che costituiscano rischio di propagazione dell'incendio;*
- *- siano presi opportuni provvedimenti di sicurezza in occasione di situazioni particolari, quali: manutenzioni, risistemazioni ecc.;*
- *- siano mantenuti efficienti i mezzi e gli impianti antincendio, siano eseguite tempestivamente le eventuali manutenzioni o sostituzioni necessarie e siano condotte periodicamente prove degli stessi con cadenze non superiore a sei mesi;*
- *- siano mantenuti costantemente in efficienza gli impianti elettrici in conformità a quanto previsto dalle vigenti norme;*
- *- siano mantenuti costantemente in efficienza gli impianti di ventilazione, condizionamento e riscaldamento. In particolare il controllo dovrà essere finalizzato alla sicurezza antincendio e deve essere prevista una prova periodica degli stessi con scadenza non superiore ad un anno. Le centrali termiche devono essere affidate a personale qualificato, in conformità a quanto previsto dalle vigenti regole tecniche.*



Requisiti di sicurezza antincendio per l'accesso al piano straordinario

Le misure di gestione della sicurezza, devono prevedere un servizio interno di sicurezza, **permanentemente presente** durante l'esercizio e ricompreso nel piano di emergenza, al fine di consentire un tempestivo intervento di contenimento e di assistenza all'esodo.



Requisiti di sicurezza antincendio per l'accesso al piano straordinario

Le strutture ricettive già dotate di un servizio interno di sicurezza, previsto come misura alternativa a disposizioni di prevenzione incendi, devono integrare tale servizio con un numero di addetti come di seguito riportato:



Requisiti di sicurezza antincendio per l'accesso al piano straordinario

- a) fino a 100 posti letto: non inferiore ad una unità;
- b) oltre 100 e fino a 300 posti letto: due unità, con l'aggiunta di una ulteriore unità per ogni incremento della capacità ricettiva di 150 posti letto.



Ministero dell'Interno

*Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile
Comando Provinciale di Savona*



Requisiti di sicurezza antincendio per l'accesso al piano straordinario

Gli addetti del servizio, **permanentemente presenti**, devono avere conseguito l'attestato di idoneità tecnica previsto dall'art. 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609, previa frequentazione del corso di cui all'allegato IX del decreto Ministro dell'interno 10 marzo 1998, rispettivamente di tipo B, per le strutture ricettive di categoria A e B dell'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica del 1° agosto 2011, n.151, e di tipo C, per le strutture ricettive di categoria C del medesimo allegato.



Requisiti di sicurezza antincendio per l'accesso al piano straordinario

15 - ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE

- **Il responsabile dell'attività deve provvedere affinché, in caso di incendio, il personale sia in grado di usare correttamente i mezzi disponibili per le operazioni di primo intervento, nonché di azionare il sistema di allarme e il sistema di chiamata di soccorso.**
- **Tali operazioni devono essere chiaramente indicate al personale ed impartite anche in forma scritta.**
- **Tenendo conto delle condizioni di esercizio, il personale deve essere chiamato a partecipare almeno due volte l'anno a riunioni di addestramento e di allenamento all'uso dei mezzi di soccorso, di allarme e di chiamata di soccorso, nonché a esercitazioni di evacuazione dell'immobile sulla base di un piano di emergenza opportunamente predisposto.**



Ministero dell'Interno

*Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile
Comando Provinciale di Savona*



Requisiti di sicurezza antincendio per l'accesso al piano straordinario

17 - ISTRUZIONI DI SICUREZZA

• Istruzioni da esporre all'ingresso

- All'ingresso della struttura ricettiva devono essere esposte bene in vista precise istruzioni relative al comportamento del personale e del pubblico in caso di sinistro ed in particolare una planimetria dell'edificio per le squadre di soccorso che deve indicare la posizione:
 - - delle scale e delle vie di evacuazione;
 - - dei mezzi e degli impianti di estinzione disponibili;
 - - dei dispositivi di arresto degli impianti di distribuzione del gas e dell'elettricità;
 - - del dispositivo di arresto del sistema di ventilazione;
 - - del quadro generale del sistema di rivelazione e di allarme;
 - - degli impianti e locali che presentano un rischio speciale;
 - - degli spazi calmi.

• Istruzioni da esporre a ciascun piano

- A ciascun piano deve essere esposta una planimetria d'orientamento, in prossimità delle vie di esodo. La posizione e la funzione degli spazi calmi deve essere adeguatamente segnalata.

• Istruzioni da esporre in ciascuna camera

- In ciascuna camera precise istruzioni, esposte bene in vista, devono indicare il comportamento da tenere in caso di incendio.
- Oltre che in italiano, queste istruzioni devono essere redatte in alcune lingue estere, tendo conto delle provenienza della clientela abituale della struttura ricettiva.
- Queste istruzioni debbono essere accompagnate da una planimetria semplificativa del piano, che indichi schematicamente la posizione della camera rispetto alle vie di evacuazione, alle scale ed alle uscite.
- Le istruzioni debbono attirare l'attenzione sul divieto di usare gli ascensori in caso di incendio.
- Inoltre devono essere indicati i divieti di:
 - impiegare fornelli di qualsiasi tipo per il riscaldamento di vivande, stufe ed apparecchi di riscaldamento o di illuminazione in genere a funzionamento elettrico con resistenza in vista o alimentati con combustibili solidi, liquidi o gassosi;
 - tenere depositi, anche modesti, di sostanze infiammabili nei locali facenti parte del volume destinato all'attività.



Requisiti di sicurezza antincendio per l'accesso al piano straordinario

20.2 - Larghezza delle vie di uscita

- *E' consentito utilizzare, ai fini del deflusso, scale e passaggi aventi larghezza minima di m 0,90 computati pari ad un modulo ai fini del calcolo del deflusso. **Sono ammessi restringimenti puntuali purché la larghezza minima netta, comprensiva delle tolleranze, sia non inferiore a 0,80 m, a condizione che lungo le vie di uscita siano presenti soltanto materiali di classe 0 ad eccezione di eventuali corsie di camminamento centrale, ammesse in classe 1 di reazione al fuoco.***
- *Le aree ove sia prevista la presenza di persone con ridotte o impedito capacità motorie devono essere dotate di vie di uscita congruenti con le vigenti disposizioni in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche.*



Ministero dell'Interno

*Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile
Comando Provinciale di Savona*



Requisiti di sicurezza antincendio per l'accesso al piano straordinario

20.3 - Larghezza totale delle uscite

- *La larghezza totale delle uscite da ogni piano, espressa in numero di moduli, è determinata dal rapporto tra il massimo affollamento previsto e la capacità di deflusso del piano.*
- *Per le strutture ricettive che occupano più di due piani fuori terra, la larghezza totale delle vie di uscita che immettono all'aperto viene calcolata sommando il massimo affollamento previsto in due piani consecutivi, con riferimento a quelli aventi maggiore affollamento.*
- *Nel computo della larghezza delle uscite sono conteggiate anche le porte d'ingresso, quando queste sono apribili verso l'esterno.*
- *Capacità di deflusso pari a quella indicata al punto 20.1;*

Per le strutture ricettive dove è presente un progetto approvato dal Comando Provinciale VF nel quale è prevista la capacità di deflusso pari a quella indicata al punto 20.1 del DM 9 aprile 94' e s.m.i., il termine di adeguamento relativo al punto 20.3 è il 31.12.2013



Ministero dell'Interno

*Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile
Comando Provinciale di Savona*



Requisiti di sicurezza antincendio per l'accesso al piano straordinario

*20.1 Al fine del dimensionamento delle uscite, le capacità di deflusso devono essere non superiori ai seguenti valori:
- 50 per il piano terra; - 37,5 per i piani interrati; - 37,5 per gli edifici sino a tre piani fuori terra; - 33 per gli edifici a più di tre piani fuori terra.*

In alternativa è consentito adottare capacità di deflusso non superiore a 37,5 per i piani superiori al terzo fuori terra in presenza di impianto di rivelazione e segnalazione d'incendio esteso all'intera attività, tranne che nelle camere degli alberghi fino a 100 posti letto già dotate di porte RE 15 con dispositivo di autochiusura.

E' consentito adottare, per ogni piano diverso dal piano terra, capacità di deflusso non superiore a 50 alle seguenti condizioni:

- a) installazione di impianto di rivelazione e di segnalazione d'incendio esteso all'intera l'attività;*
- b) adozione di scale protette;*
- c) uscita verso l'esterno direttamente dalla scala protetta.*

In alternativa al punto c) può essere adottata una delle seguenti condizioni:

- realizzazione delle scale e dei corridoi che adducono alle scale con materiali di classe 0 di reazione al fuoco, ad eccezione di eventuali corsie di camminamento centrale ammesse in classe 1 di reazione al fuoco, ed installazione di porte almeno RE 15 a protezione delle camere; installazione nelle camere di coperte e copriletto di classe 1 di reazione al fuoco e di guanciali, sedie imbottite, poltrone, poltrone letto, divani, divani letto e sommier di classe 1 IM;*
- realizzazione delle scale e dei corridoi che adducono alle scale con materiali di classe 0 di reazione al fuoco, eliminazione completa dalle scale stesse e corridoi di ogni altro materiale combustibile, ad eccezione di eventuali corsie di camminamento centrale, ammesse in classe 1 di reazione al fuoco; installazione di porte almeno RE 15 a protezione delle camere.*



Ministero dell'Interno

*Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile
Comando Provinciale di Savona*



Requisiti di sicurezza antincendio per l'accesso al piano straordinario

20.5 - Vie di uscita ad uso promiscuo

- la larghezza della scala e della via di esodo sia commisurata al piano di massimo affollamento, ove è ubicata l'attività ricettiva.***



Ministero dell'Interno

*Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile
Comando Provinciale di Savona*



DA QUANDO DECORRE IL PIANO DI ADEGUAMENTO



Ministero dell'Interno

*Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile
Comando Provinciale di Savona*



DECORRENZA

Il piano decorre dalla data del 29 aprile 2012 ed indica il programma dell'adeguamento alle vigenti disposizioni di prevenzione incendi che i responsabili delle strutture ricettive devono realizzare entro il termine di scadenza del 31 dicembre 2013.



Ministero dell'Interno

Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile

Comando Provinciale di Savona



QUALI SONO LE MODALITA' PER ACCEDERE AL PIANO



Ministero dell'Interno

*Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile
Comando Provinciale di Savona*



Modalità di ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio

I responsabili presentano al Comando provinciale dei Vigili del fuoco territorialmente competente, di seguito denominato Comando, entro il termine del **31 ottobre 2012** domanda di ammissione al piano, corredata della documentazione attestante il possesso dei requisiti di sicurezza antincendio previsti all'art. 5 del presente decreto.



Ministero dell'Interno

*Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile
Comando Provinciale di Savona*



Modalità di ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio

In caso di presentazione della domanda di ammissione oltre il termine previsto al comma 1 dell'art 3 del decreto, il Comando accetterà comunque *l'istanza che dovrà contenere dichiarazione sostitutiva di atto notorio* da cui risulti che, medio tempore, l'attività sia stata sospesa, eventualmente anche per chiusura stagionale, ovvero mantenuta in esercizio con un numero ridotto di posti letto (<25); in difetto di quest'ultima dichiarazione, il Comando invierà informativa alla competente Autorità Giudiziaria, atteso che la stessa attività risulterebbe essere stata condotta in violazione delle disposizioni di cui al D.P.R. 151/11.



Modalità di ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio

La domanda di ammissione deve, comprendere:

- la richiesta di esame del progetto relativo al completo adeguamento antincendio delle attività, di cui al numero 66 dell'Allegato I, categorie B e C, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, con le modalità indicate all'art. 3 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.**
- Ove il progetto di adeguamento antincendio sia stato già approvato dal competente Comando, sono da indicare soltanto gli elementi identificativi dell'approvazione;**
- Il programma di adeguamento dell'attività alle vigenti disposizioni di prevenzione incendi con le seguenti modalità:**



Ministero dell'Interno

Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile
Comando Provinciale di Savona



Modalità di ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio

Istanza di ammissione al piano;

mod. ACCESSO PIANO STRAORDINARIO attività ricettiva turistico alberghiera

REF. Pratica VV.F. n. _____

AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI _____

marca da bollo
(se necessario)

Il sottoscritto _____

residente in _____

professione _____

scelta sua qualità di _____

della _____

con sede in _____

in _____

CHIEDE

ai sensi dell'art. 15, comma 7, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14

DI ESSERE AMMESSO

AL PIANO STRAORDINARIO BIENNALE DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO

relativo all'attività ricettiva turistico - alberghiera

sita in _____

Il sottoscritto, ai fini dell'ammissione al piano sopra-totato, consapevole delle conseguenze penali e amministrative previste dagli artt. 75 e 76 del D.Lgs. 44/5/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e firmazioni o uso di altri falsi,

DICHIARA

quanto segue:

1) l'attività sopra indicata, con oltre venticinque posti letto, è esistente alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'Interno 9 aprile 1994;

2) ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del decreto del Ministero dell'Interno 16/03/2012 recante "Piano straordinario biennale di adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico - alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'Interno del 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, che non abbiano completato l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15, comma 7 del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14", l'attività è in possesso dei requisiti di sicurezza antincendio previsti all'articolo 2 dello stesso decreto. A tal fine allega la relativa attestazione, a firma di tecnico abilitato.

3) di essere a conoscenza e di impegnarsi ad osservare gli obblighi connessi con l'esercizio dell'attività indicati nel D.M. 16/03/2012 e, in relazione all'attività, nel D.lgs. 81/2008 e s.m.i. (limitatamente agli aspetti antincendio).

Si allega, inoltre, alla presente, il programma di adeguamento dell'attività alle vigenti disposizioni di prevenzione incendi.



Ministero dell'Interno

Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile
Comando Provinciale di Savona



Modalità di ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio

Attestazione a firma di tecnico abilitato con allegati;

- Relazione tecnica descrittiva atta a rappresentare il possesso dei requisiti di sicurezza per l'accesso al piano di adeguamento (solo se non già in atti del Comando);
- Dichiarazioni/certificazioni relative agli impianti previsti nei requisiti di sicurezza antincendio necessari per l'ammissione al piano straordinario, nonché documentazione relativa alla gestione della sicurezza;
- programma di adeguamento alle vigenti disposizioni di prevenzione incendi
- (sintetica descrizione degli interventi di adeguamento dell'attività da realizzarsi entro la data del 31/12/2013);

Mod. ATTESTAZIONE amissione piano straordinario attività ricettive turistico alberghiere

RIE. Pratica VV.F. B. **ATTESTAZIONE**

Il sottoscritto tecnico abilitato
Titolo professionale _____
iscritto all'Albo professionale dell'Ordine/Collegio _____ n. iscrizione _____
con ufficio in _____ provincia _____ n. avvio _____
C.A.P. _____ comune _____ provincia _____ sezione _____
in _____ n. di posti rilevanti _____
consapevole della sanzione prevista dagli artt. 359 e 481 del C.P. in caso di dichiarazioni mendaci e finite rappresentazione degli atti, in relazione alla istanza di ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio
in firma di _____
Incarico Il sottoscritto del Tribunale di _____

relativa all'attività ricettiva turistico - alberghiera
sta in _____ n. di posti _____
comune _____ provincia _____ sezione _____

VISITA

Il Decreto del Ministero dell'Interno del 16/03/2012, recante il "Piano straordinario biennale di adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico - alberghiere con altre recettive posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministero dell'Interno del 9 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, che non abbiano completato l'adempimento alle disposizioni di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15, comma 7 del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito dalla legge 24 febbraio 2012, n. 18".

– Gli esiti dei sopralluoghi e delle verifiche effettuate:

VERIFICATA

– la completezza delle dichiarazioni/ certificazioni o documentazioni richiamate nella distinta a margine,

ATTESTA

PER L'ATTIVITA' SOPRAINDICATA, IL POSSESSO DEI REQUISITI TECNICI DI SICUREZZA ANTINCENDIO DI CUI ALL'ART. 5 DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO DEL 16/03/2012

_____ **Tecnico Professionale** _____ **Provincia**



Ministero dell'Interno

*Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile
Comando Provinciale di Savona*



RISCONTRO

Il Comando, *entro sessanta giorni* dalla data di ricevimento della domanda effettua i controlli volti ad accertare il rispetto dei requisiti di sicurezza antincendio previsti all'art. 5 secondo le modalità previste al comma 2 dell'art. 4 del D.P.R. 151/11 e si esprime sull'ammissione al piano e, ove richiesto, sulla conformità del progetto.



Ministero dell'Interno

Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile
Comando Provinciale di Savona



RISCONTRO

- Modello di comunicazione per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi (PROVVEDIMENTO)

Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO
Via
Tel.

Spett.le
.....
.....

Protocollo n.
Pratica n.

Oggetto: Attività ricettiva turistico-alberghiera:
sita nel comune di
Istanza di ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi.

Con riferimento all'istanza in oggetto,
- vista l'attestazione a firma di tecnico abilitato e la relativa documentazione tecnica allegata, attestante la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio di cui all'art. 5 del D.M. 16/03/2012;
- acquisito agli atti il programma di adeguamento dell'attività alle vigenti disposizioni di prevenzione incendi,
- espletto le relative verifiche formali,
si sensi dell'art. 3 comma 3 del D.M. 16/03/2012, comunica l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, il cui termine di scadenza è fissato al 31 dicembre 2013.

Al sensi dell'art. 1 comma 2 del D.M. 16/03/2012, l'ammissione al piano consente la prosecuzione dell'esercizio dell'attività, ai soli fini antincendi, nello stato del completo adeguamento alle vigenti disposizioni di prevenzione incendi.

Il Comando Provinciale entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza, ai sensi dell'art. 3 comma 5 del D.M. 16/03/2012, potrà effettuare controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto dei requisiti di sicurezza antincendio indicati all'art. 5 dello stesso decreto.

Il responsabile dell'istruttoria tecnica I Comandante Provinciale

Mod. ammissione_piano pag. 1/1




Ministero dell'Interno

Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile
Comando Provinciale di Savona



RISCONTRO

- Modello di comunicazione per la **non ammissione** al piano straordinario biennale di adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi (PROVVEDIMENTO)


Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO
Via
Tel.
P.E.C.

Spett.le
.....
.....

Spett.le
Sig. PREFETTO di

Spett.le
Sig. SINDACO di

Protocollo n.
Pratica n.

Oggetto: Attività ricettiva turistico alberghiera;
sita nel comune di n.
Istanza di ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento alle disposizioni di
prevenzione incendi.

Con riferimento all'istanza in oggetto,

- vista l'attestazione e firma di tecnico abilitato e la relativa documentazione tecnica allegata;
- acquisito agli atti il programma di adeguamento e l'attività alle vigenti disposizioni di prevenzione incendi;
- esperite le relative verifiche formali;
- rilevato che la documentazione prodotta risulta carente, in quanto:
 -
 -
 -

ai sensi dell'art. 3 comma 3 del D.M.16/33/2012, comunico la **NON ammissione** al piano straordinario biennale e di adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, il cui termine di scadenza è fissato al **31 dicembre 2013**.

Si rappresenta altresì, ai sensi dell'art.1 comma 2 del DM 13/03/2012, che non sussistono i requisiti per il prosieguo dell'esercizio dell'attività, ai fini antincendio, fino al possesso dei requisiti di cui all'art.6 dello stesso decreto.

La presente, ai sensi dell'art. 16 comma 5 del D.L.vo 139/2005, viene inviata anche a codesta Prefettura o Comune ai fini dell'adozione dei relativi provvedimenti di competenza.

Il responsabile dell'istruttoria tecnica Il Comandante Provinciale

Mod. N°) antiscandic piano



Ministero dell'Interno

Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile
Comando Provinciale di Savona



RISCONTRO

- Modello di comunicazione per l'annullamento dell'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi (PROVVEDIMENTO)

Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
Uffizio Provinciale Savona
Indirizzo:
P.L.C.

Spett.le
.....
.....
.....
Spett.le
Sig. PREFETTO di
Spett.le
Sig. SINDACO di

Protocollo n.
Piatta n.

Oggetto: Attività ricettiva turistico alberghiera: n.
sita nel comune di n.
Annullamento ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi.

Con riferimento alla nota prot. n. cc. di questo Comando relativa all'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, - visto l'esito del verbale di sopralluogo effettuato dal responsabile dell'istruttoria tecnica in data
rilevate le carenze, di seguito riportate, rispetto ai requisiti di sicurezza antincendio di cui all'art. 5 del D.M. 16/03/2012:

-
-
-

vista la Legge 24/1/1990 e s.m.i.,
ai sensi di l'art. 21 comma della Legge 24/1/1990 e s.m.i., per carenza dei presupposti di legge, si **ANNULLA l'ammissione** al piano straordinario biennale di adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, precedentemente comunicata con la nota in premessa indicata.

Si rappresenta altresì, ai sensi dell'art. 1 comma 2 del DM 16/03/2012 che non sussistono ai fini antincendio i requisiti per il prosieguo dell'esercizio dell'attività.

La presente ai sensi dell'art. 16 comma 5 del D.L.vo 139/2006, viene inviata anche a codesta Prefettura o Comune ai fini dell'adozione dei relativi provvedimenti di competenza.

Il responsabile dell'istruttoria tecnica Il Comandante Provinciale

Mod_ _annullamento_piano_ _vizia



Ministero dell'Interno

*Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile
Comando Provinciale di Savona*



Cosa succede se non si presenta l'istanza

Agli enti e ai privati responsabili che omettano di presentare l'istanza di cui al comma 1 o che non vengano ammessi al piano, si applicano le sanzioni di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151. Fermo restando quanto previsto all'art. 1, comma 2, gli stessi possono presentare istanza di ammissione al piano, quando in possesso dei requisiti di cui all'art. 5.



Ministero dell'Interno

*Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile
Comando Provinciale di Savona*



Cosa fare al termine dell'adeguamento

Al termine dell'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi previsti nel piano, gli enti e i privati responsabili presentano al Comando l'istanza per il controllo dell'avvenuto adempimento, con le modalità di cui all'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, corredata dalla documentazione ivi prevista.(S.C.I.A.)



Ministero dell'Interno

Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile

Comando Provinciale di Savona



**GRAZIE PER LA
VOSTRA
ATTENZIONE
DOMANDE ?**